

**ATTO CAMERA****INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10794****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 18  
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021

**Firmatari**

Primo firmatario: [VILLANI VIRGINIA](#)  
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE  
Data firma: 17/11/2021

**Elenco dei co-firmatari dell'atto**

<b>Nominativo co-firmatario</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data firma</b>
<a href="#">NAPPI SILVANA</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	17/11/2021
<a href="#">GIARRIZZO ANDREA</a>	MOVIMENTO 5 STELLE	17/11/2021

**Destinatari**

Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega

<b>Delegato a rispondere</b>	<b>Data delega</b>
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	17/11/2021

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
delegato in data 30/11/2021

Stato iter: **25/01/2022**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

**RISPOSTA  
GOVERNO**

**25/01/2022**

[BRUNETTA  
RENATO](#)

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE)

**Fasi iter:**

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/01/2022

CONCLUSO IL 25/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10794  
presentato da  
VILLANI Virginia

testo di

Mercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

VILLANI, NAPPI e GIARRIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione.* — Per sapere – premesso che:

la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la *governance* della scuola, ponendo all'apice di ogni istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa istituzione;

da un lato il dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle scuole;

secondo il testuale disposto della Tabella A del Contratto collettivo nazionale del lavoro Istruzione e Ricerca 2007, il Dsga ha compiti e responsabilità di rilevante complessità;

in considerazione delle rilevanti funzioni assegnate al Dsga, il titolo richiesto per l'accesso al ruolo è quello della laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche o economia;

il progressivo e rilevante decentramento funzionale dall'amministrazione centrale e periferica alle singole scuole, nonché i cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, hanno reso nel corso degli anni, le funzioni del Dsga ancora più complesse dal punto di vista pratico;

tuttavia, a fronte delle funzioni svolte come sopra richiamate, i Dsga, sono ad oggi inquadrati come meri funzionari amministrativi, con in più alcune restrizioni e divieti normalmente non previsti per la generalità dei funzionari (divieto di *part time*, divieto di retribuzione dello straordinario, divieto di percepire emolumenti a carico del fondo di istituto);

vieppiù che gli stessi sono impossibilitati ad accedere a qualsivoglia progressione verticale nella propria amministrazione di appartenenza, non potendo partecipare al concorso per la dirigenza scolastica, dopo cinque anni di servizio essendo il predetto concorso riservato unicamente agli insegnanti e non possono usufruire della mobilità intercompartimentale, non prevista per il Ministero dell'istruzione, al fine di poter legittimamente aspirare ad una progressione di carriera in altro comparto;

sul versante economico, i Dsga percepiscono una retribuzione inidonea a compensare gli svantaggi sopra esposti, tenuto conto delle responsabilità rivestite, retribuzione costituita esclusivamente da una parte fissa, che somma stipendio tabellare e indennità di direzione, da una parte variabile;

si rammenta altresì che il Dsga non può accedere, come il resto del personale, alla ripartizione del fondo di istituto stanziato annualmente dal Ministero per la contrattazione integrativa, non percepisce alcuna indennità di risultato aggiuntiva e non ha diritto alla retribuzione dello straordinario ma solo al suo recupero orario;

il 17 settembre 2021, presso la sede del Ministero dell'istruzione si è tenuta una manifestazione di protesta, organizzata dal Movimento nazionale Dsga e da Aida Scuole, associazioni di categoria dei Dsga da cui è emersa con chiarezza la necessità, come previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, di istituire anche nel comparto istruzione, l'area delle elevate professionalità (o area quadri) nella quale ricomprendere il Dsga, allo stato già formalmente investito di funzioni apicali, per le quali non può prescindere dal necessario riconoscimento retributivo e normativo;

detto riconoscimento, oltre a rispondere alle legittime rivendicazioni in tema di progressione di carriera degli appartenenti alla categoria, si pone in linea con gli obiettivi del Patto per l'innovazione della pubblica amministrazione e con l'atto di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, i quali correttamente rilevano la necessità di procedere alla valorizzazione di specifiche professionalità non dirigenziali, affinché le iniziative di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione abbiano successo, accostando alle competenze tecniche dei dipendenti, lo sviluppo e l'affiancamento di competenze manageriali —;

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza intenda adottare per una valorizzazione professionale ed economica dei Dsga sia attraverso la creazione dell'area contrattuale dei quadri e/o della vice dirigenza anche nel comparto istruzione e ricerca, al fine di inserire all'interno della stessa i Dsga, sia prevedendo l'incremento dello stipendio tabellare e dell'indennità di direzione rapportata all'organico dell'autonomia come prevista dalla legge n. 107 del 2015, oltre all'istituzione dell'indennità di risultato, già prevista in altri enti, nonché a eventuali ulteriori compensi.  
(4-10794)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 gennaio 2022  
nell'allegato B della seduta n. 632  
4-10794  
presentata da  
VILLANI Virginia

*RISPOSTA. — L'interrogante chiede quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per una valorizzazione professionale ed economica dei direttori dei servizi generali e amministrativi degli istituti scolastici.*

*Sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'istruzione, si rappresenta quanto segue.*

*Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico è fondamentale precisare che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale – Comparto Scuola 2006/2009 e, in particolare, della Tabella A al medesimo allegata, il profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) si configura quale posizione apicale, con conseguente progressione economica attribuita sulla base dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati nel ruolo di appartenenza e connessa liquidazione degli emolumenti aggiuntivi disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento, attribuiti in relazione allo svolgimento delle funzioni.*

*Sul versante economico, occorre rimarcare che, ai sensi dell'articolo 88 del contratto collettivo nazionale del lavoro (ccnl) del comparto del 2007, con le risorse del Fondo di istituto (FIS) è retribuita la quota variabile dell'indennità di direzione spettante al Dsga.*

*Per quanto riguarda il lavoro straordinario, la sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall'articolo 89 del richiamato Ccnl del 2007 di retribuire fino a cento ore eccedenti l'orario obbligatorio di servizio. L'indennità di direzione infatti assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti, previste dall'articolo 56, comma 4, del summenzionato Contratto.*

*Inoltre il Dsga può accedere ai compensi previsti, come disposto dalla lettera b) dell'articolo 89 per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.*

*Da ultimo, la dichiarazione congiunta tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali ha evidenziato la necessità di valorizzare il personale scolastico, con particolare riferimento ai Dsga e ha, tra l'altro, previsto che questi ultimi possano beneficiare delle risorse stanziare dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e per gli altri adempimenti previsti dal decreto-legge menzionato e dalle relative disposizioni applicative. In tale ambito contrattuale, l'esigenza di valorizzazione delle figure professionali in oggetto, ha trovato riscontro anche nell'articolo 34 del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018. In tale norma le parti, nel concordare sull'opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, convengono sull'opportunità di valorizzazione delle relative competenze professionali, istituendo una specifica Commissione paritetica presso l'Aran con la partecipazione di una rappresentanza dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

*Tale commissione è incaricata, tra l'altro, della verifica del sistema di progressione economica all'interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l'esperienza professionale maturata. Allo stato quindi, con la situazione contrattuale vigente, determinati i limiti di intervento relativi ad una possibile valorizzazione professionale ed economica dei cosiddetti Dsga, e non è data possibilità, alla parte datoriale, di intervenire autonomamente al di fuori del sopra citato sistema della contrattazione.*

*Di contro, la recente modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, confermando che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali, ha previsto la possibilità a che, la contrattazione collettiva individui, un'ulteriore area per l'inquadramento del personale*

*di elevata qualificazione.*

*In tale nuovo contenitore, attualmente astratto in quanto la costituzione, le modalità di inserimento e i contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva, potrebbe trovare collocazione la figura professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi al fine di dare risposta alla richiesta valorizzazione professionale ed economica.*

*Tutto ciò premesso, il Ministero dell'istruzione ha confermato che è ferma intenzione approfondire nelle sedi istituzionali e nei tavoli che si apriranno il tema in esame.*

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.